



n. 30969

Sent. 87/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia composta

dai seguenti Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice Walter Berruti

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30969 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

DENG Hao, nato a Milano (MI) il 15.06.2001, C.F. DNGHAO01H15F205J, residente in Villadossola (VB), non costituito in giudizio.

Udito, all'udienza del 16 aprile 2026, con l'assistenza del Segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico ministero Enrica Farci.

FATTO

La Procura regionale, con atto di citazione depositato in data 16.10.2025, ha convenuto in giudizio il Sig. DENG Hao, titolare di ricevitoria del lotto, per il mancato riversamento di euro 9.998,48 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia. Dagli atti risulta che il sunnominato era titolare di concessione-contratto del 4.10.2023 per la gestione della ricevitoria del gioco del lotto n. MI6209–MI6395 di San Donato

	Milanese, con conseguente assunzione della qualifica di agente contabile. Per la settimana contabile dal 13 al 19 marzo 2024 ometteva di riversare i proventi	
	del gioco per il detto ammontare di euro 9.998,48. A causa	
	dell'inadempimento, l'Amministrazione disponeva la sospensione dei	
	terminali, intimava il pagamento mediante ingiunzione, avviava il	
	procedimento di revoca della concessione, conclusosi il 24.7.2024, e	
	incamerava la cauzione di euro 2.000,00 prestata tramite polizza fideiussoria.	
	Essendo tale importo insufficiente a coprire il debito, questo, perdurando	
	l'inadempimento, è stato iscritto a ruolo e rimasto insoluto.	
	La Procura regionale aziona la responsabilità contabile del convenuto, sulla	
	base del rapporto di servizio, che fa del medesimo un agente contabile avente	
	maneggio di denaro pubblico, e della violazione degli obblighi di	
	riversamento previsti dalla normativa di settore e dal contratto di concessione,	
	chiedendone la condanna al risarcimento del danno per l'importo indicato,	
	oltre accessori di legge.	
	L'invito a fornire deduzioni ex art. 67 c.g.c. è rimasto privo di riscontro e il	
	convenuto nemmeno si è costituito in giudizio.	
	All'udienza del 25 marzo 2026, data per letta la relazione illustrativa, il PM	
	ha richiamato le conclusioni in atti.	
	Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto,	
	regolarmente evocato in giudizio con regolare notifica eseguita ex art.	
	143 secondo il c.d. rito degli sconosciuti (mediante deposito dell'atto	
	presso la Casa comunale dell'ultima residenza nota in data 13.11.2025) e	
	perfezionatasi il 3 dicembre	
	2	

2025.

2. L'azione promossa dalla Procura regionale è fondata.

2.1. Non v'è dubbio sulla sussistenza del rapporto di servizio, avendo il convenuto operato come concessionario di ricevitoria del gioco del lotto (cfr. docc. 5/8, 5/9, 7/1 prod. Proc.), così inserendosi, quale agente contabile, nell'apparato amministrativo finalizzato alla gestione del servizio pubblico.

2.2. Il provvedimento amministrativo di concessione e il maneggio di denaro che ne deriva in base alle regole del servizio (disciplinato dal D.P.R. n. 303/1990 recante il Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982 n. 528 e 19 aprile 1990 n. 85 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificato dagli artt. 34 e 38 del D.P.R. n. 560/1996) qualificano il convenuto come agente contabile ai sensi dell'art. 178 del R.D. n. 827/1924 (recante il regolamento di contabilità generale) con assunzione della relativa responsabilità ex art. 194 del medesimo R.D. e ex artt. 74, 84 e 85 del R.D.

n. 2440/1923 (recante la legge di contabilità generale dello Stato). La procedura e gli obblighi cui il suddetto avrebbe dovuto attenersi sono indicati nell'art. 24 del D.P.R. n. 303/1990 cit., il quale prevede che ogni ricevitore del lotto è tenuto a versare il giovedì di ogni settimana contabile successiva alla estrazione del sabato, i proventi della settimana precedente, al netto delle vincite e dell'aggio spettante, sulla base delle risultanze dell'estratto conto della settimana stessa. Il successivo art. 25 prescrive, poi, al comma 1, che *“Il raccoglitore, il giorno successivo al versamento, deve inviare al competente*

Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell'estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento o l'estratto di quietanza relativo all'importo pagato in tesoreria, gli originali degli scontrini annullati o rimborsati nei casi previsti dal presente regolamento” e, al comma 2, che “Riconosciuto regolare l'estratto conto da parte dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli, il raccoglitore resta esonerato da qualsiasi altro adempimento”.

2.3. Risulta (cfr., in particolare, doc. 6/1) l'omesso versamento per la settimana contabile dal 13 al 20 marzo 2024 dei proventi del gioco per importo pari ad euro 9.998,48, né è stata fornita alcuna prova che l'inadempimento sia dovuto a forza maggiore o a caso fortuito.

2.4. In merito all'elemento psicologico il Collegio ritiene, in adesione alla prospettazione attorea, che il ricevitore abbia agito con dolo.

Difatti, dagli atti emerge incontestabilmente una condotta improntata, non solo a grave negligenza e palese inottemperanza ad obblighi contrattuali (la parte convenuta non ha provveduto al pagamento neanche tardivo), ma anche ad una consapevole violazione di precise disposizioni di legge, la cui osservanza risulta fondamentale e includibile per chi, gestendo il servizio di ricevitoria del lotto, è addetto alla riscossione ed al maneggio di rilevanti somme di denaro per conto dell'erario, con il conseguente insorgere della responsabilità contabile e dei conseguenti obblighi restitutori (cfr. questa Sez. n. 98/2023).

3. La cauzione di euro 2.000,00 risulta incamerata dall'Amministrazione ma non ancora escussa e nulla a tale titolo riscosso allo stato degli atti (cfr. doc. 6).

	Resta fermo che ogni eventuale recupero intervenuto in altra sede,	
	stragiudizialmente o in parallele azioni esecutive innanzi al g.o. vanno a	
	detrarre la pretesa dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli oggetto della	
	presente condanna. E ciò vale anche per la fideiussione, laddove ad oggi non	
	introitata, avendo questa Sezione più volte chiarito che la stessa va a ridurre	
	l’ammanco contestato (cfr. questa Sez. n. 48/2021).	
	4. Il convenuto va quindi condannato al pagamento, in favore dell’Agenzia	
	delle Dogane e dei Monopoli, della somma di euro 9.998,48.	
	5. Tale somma va maggiorata di interessi.	
	Sul punto osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 33 comma 2 della L. n.	
	724/1994, <i>“Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto</i>	
	<i>a sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura</i>	
	<i>minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul</i>	
	<i>ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali”</i> .	
	Dalla lettera della norma si desume che tali interessi non costituiscono una	
	sanzione amministrativa, in quanto essi si affiancano alla sanzione pecuniaria	
	ex art. 33, comma 2 cit. (a parte la revoca della concessione) e che essi	
	costituiscono un risarcimento <i>ex lege</i> di tutto il danno da ritardato pagamento,	
	salva prova del maggior danno da parte del P.M. Tale prova, nel caso di specie,	
	non è stata prodotta e pertanto, sui proventi del lotto trattenuti dal ricevitore e	
	non versati, sono dovuti sino al saldo effettivo unicamente gli interessi, nella	
	misura di una volta e mezzo il tasso d’interesse legale, fino al soddisfo (cfr.	
	questa Sez. n. 98/2023 cit. e la giurisprudenza ivi citata).	
	6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte	
	convenuta come da dispositivo.	
	5	

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,
definitivamente pronunciando

CONDANNA

DENG Hao, C.F. DNGHAO01H15F205J, al pagamento, in favore
dell'Agenzia della Dogane e dei Monopoli, della somma di euro 9.998,48
(novemilanovecentonovantotto/48) oltre interessi nella misura di una volta e
mezzo gli interessi legali, ai sensi dell'art. 33, comma 2, L. n. 724/1994, dalla
scadenza dell'obbligo di riversamento sino all'effettivo pagamento. Liquidà
le spese di giudizio in euro e le pone a carico del convenuto.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.

L'Estensore

Il Presidente

Walter Berruti

Antonio Marco Canu

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Depositata in segreteria il giorno 27/05/2026

Il Direttore di Segreteria

Salvatore Carvelli

firmato digitalmente



Decr. n. 9/26 F.U.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati

Antonio Marco Canu

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice

Walter Berruti

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sull'istanza per correzione di errore materiale della sentenza di questa Sezione

n. 87 depositata il 27 maggio 2026, resa nel giudizio n. 30969 promosso dalla

Procura regionale nei confronti di DENG Hao, nato a Milano il 15.6.2001,

C.F. DNGHAO01H15F205J, contumace.

Vista l'istanza depositata dalla Procura regionale per la correzione della

sentenza predetta laddove il dispositivo che liquida le spese di giudizio e le

pone a carico del convenuto omette di indicarne il relativo importo in euro;

Considerato che il convenuto, regolarmente evocato in giudizio con regolare

notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. secondo il c.d. rito degli sconosciuti

(mediante deposito dell'atto presso la Casa comunale dell'ultima residenza

nota in data 13.11.2025) e perfezionatasi il 3.12.2025, è stato dichiarato

contumace;

Ritenuto che l'omissione nel dispositivo, che liquida le spese di giudizio e le

	pone a carico del convenuto, del relativo importo in euro sia frutto di mero	
	errore materiale, come risulta all'evidenza dagli atti di causa, e, pertanto,	
	emendabile secondo la procedura di cui agli artt. 112 e 113 c.g.c.;	
	che nella specie, vista la contumacia del convenuto e la giurisprudenza citata	
	dalla Procura regionale nell'istanza, possa procedersi con decreto ex art. 113	
	c.g.c.;	
	Considerato che l'ammontare delle spese di giudizio, in esito ad operazione	
	tecnico-esecutiva sulla base di parametri fissati <i>ex lege</i> , è pari nella specie ad	
	euro 111,42 (centoundici/42);	
	Ritenuta pertanto fondata la proposta istanza di correzione.	
	Visti gli artt. 112 e 113 c.g.c.;	
	DISPONE	
	che la sentenza n. 87/2026 di questa Sezione, depositata in data 27 maggio	
	2026, sia corretta nel dispositivo con l'indicazione della liquidazione delle	
	spese di giudizio " <i>in euro 111,42 (centoundici/42)</i> " nel dispositivo medesimo;	
	che le disposte correzioni siano annotate, a cura della Segreteria della Sezione,	
	sull'originale della stessa sentenza.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così disposto in Milano, il 22 giugno 2026	
	Il Presidente	
	Antonio Marco Canu	
	Depositata in Segreteria il 22/06/2026	
	Il Direttore della Segreteria	
	Salvatore Carvelli	
	8	